

Codice A1103A

D.D. 4 giugno 2025, n. 646

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 768 COV2020)**



**ATTO DD 646/A1103A/2025**

**DEL 04/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 768 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 01/06/2020 dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Centallo a carico del Sig. *omissisomissis* nato *omissis* e domiciliato *omissisomissisomissis* in qualità di TRASGRESSORE, nei confronti del quale, con il processo verbale n. 16/202020 del 29/05/2020, è stata accertata, la violazione del D.P.G.R n.58 del 30 aprile 2020 ( più correttamente del 18/05/2020) in quanto “in qualità di titolare e addetto alla vendita dell’attività di produzione artigianale di kebab ometteva di far uso di mascherina e guanti monouso.

constatata l’irregolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore in quanto la violazione stessa veniva accertata esclusivamente sulla base del verbale di sommarie informazioni assunte da terzi in data 25/05/2020, per i fatti presumibilmente avvenuti in data 20/05/2020;

considerato che non risulta pertanto la prova legale del fatto né risultano altri elementi in grado di fornire conferma in merito all’avvenuta violazione e che il trasgressore ha, in occasione della contestazione, negato l’addebito.

visto che non risulta in atti che l’interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore non ha presentato nei termini scritti difensivi né istanza di audizione come previsto dall’art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un’ingiunzione di pagamento, in assenza di prova legale della violazione quale risulta contestata.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti